CAMERA DEI DEPUTATI N. 2916

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato DURAND de la PENNE

Presentata il 15 dicembre 1970

Norme per la dispensa dal servizio militare dei giovani iscritti nelle liste di leva dei comuni colpiti da gravi calamità naturali

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge contenente norme per la dispensa dal servizio di leva dei giovani di taluni comuni della valle del Belice impiegati nella ricostruzione e nello sviluppo della valle stessa, ispirata alle vitali esigenze di una determinata zona sconvolta dal terremoto, ha posto in evidenza la necessità di risolvere il problema per l'intero territorio dello Stato, in tutti i casi in cui si verifichino gravi calamità naturali.

Di tale necessità si è reso interprete il sottoscritto, mediante la presentazione di apposito emendamento, in sede di discussione della citata legge riguardante la valle del Belice; ma le ragioni prospettate a sostegno di un provvedimento di più vasta portata non sono state accolte, forse per motivi contingenti che non hanno consentito un'ampia visione del problema.

Ritengo perciò doveroso insistere perché la questione venga ripresa in esame, sia per andare incontro alle esigenze dei comuni già duramente provati da calamità naturali, come Genova e Mignano Montelungo, sia perché è necessario che il Parlamento predisponga in materia un provvedimento idoneo a far fronte con tempestività a tutte le possibili dolorose circostanze, evitando di adottare interventi particolari inadeguati e con deprecabile ritardo, come dimostra la recente esperienza.

Sottopongo pertanto all'esame degli onorevoli colleghi la presente proposta di legge, che nelle sue linee essenziali non si discosta dalla normativa riguardante la valle del Belice.

L'articolo 1 dell'iniziativa prevede in via generale il rinvio del servizio militare per i giovani iscritti nelle liste di leva dei comuni colpiti da gravi calamità naturali, ove essi chiedano di essere impiegati in un servizio civile della stessa durata di quello militare per la ricostruzione e lo sviluppo dei comuni suddetti.

L'articolo 2 fissa le modalità per la presentazione della domanda di rinvio per i giovani non ancora chiamati alle armi.

L'articolo 3 prevede la concessione della licenza illimitata in favore dei giovani che già si trovino a prestare servizio militare al verificarsi delle gravi calamità naturali. Lo stesso beneficio è previsto in favore dei giovani iscritti nelle liste di leva dei comuni già colpiti dalle predette calamità, in servizio di leva alla data di entrata in vigore della legge.

Quest'ultima disposizione interessa in particolare gli abitanti delle zone di Genova e

di Mignano Montelungo, per i quali l'apporto dei giovani concittadini attualmente in servizio di leva è insostituibile per risanare i danni causati dalle note calamità naturali. A questo riguardo potrei citare moltissimi esempi meritevoli della massima comprensione, ma basterà ricordare il caso di pescatori voltresi che hanno perduto le barche, di piccoli agricoltori dell'entroterra genovese, e degli artigiani gravemente danneggiati dall'alluvione, i cui figli sono partiti per adempiere gli obblighi di leva.

Gli articoli 4 e 5 prevedono il collocamento in congedo illimitato dei giovani che hanno adempiuto al servizio civile di ricostruzione e di sviluppo e la decadenza dai benefici per coloro che non hanno iniziato o portato a termine detto servizio per cause dipendenti dalla loro volontà.

L'articolo 6, infine, demanda al Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri competenti e sentito il presidente della regione interessata, di determinare di volta in volta i comuni colpiti da grave calamità naturali, di stabilire le modalità di espletamento del servizio civile e di indicare gli uffici competenti al rilascio della documentazione attestante l'adempimento del servizio stesso.

Onorevoli colleghi, ritengo che con l'approvazione della presente proposta di legge verrà assicurata, nel particolare settore, la uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, e dimostrata la sensibilità del Parlamento per le esigenze delle popolazioni che vengono a trovarsi nelle identiche dolorose circostanze.

Allo scopo, inoltre, di andare incontro al più presto alle necessità delle zone già dumente colpite, e per le quali purtroppo non si è ancora provveduto, chiedo che alla presente iniziativa sia concessa la procedura d'urgenza.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I giovani iscritti nelle liste di leva dei comuni colpiti da gravi calamità naturali sono ammessi, a domanda, al rinvio del servizio militare di leva qualora chiedano di essere impiegati in un servizio civile della stessa durata di quello militare per la ricostruzione e lo sviluppo dei comuni suddetti.

ART. 2.

La domanda diretta ad ottenere il beneficio previsto dall'articolo 1 deve essere presentata al distretto militare di appartenenza entro il trentesimo giorno che precede l'inizio delle operazioni di chiamata alle armi del contingente o scaglione cui il giovane appartiene. Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione del comune nelle cui liste di leva il giovane è iscritto attestante che è stata presentata allo stesso comune domanda per prestare un servizio civile della stessa durata di quello militare ai sensi del precedente articolo 1.

ART. 3.

I giovani iscritti nelle liste di leva dei comuni colpiti da gravi calamità naturali, che si trovino a prestare servizio militare di leva al verificarsi delle predette calamità, sono collocati, a domanda, in licenza illimitata senza assegni per adempiere al servizio civile di ricostruzione e sviluppo previsto dall'articolo 1.

Il beneficio di cui al precedente comma è anche concesso, a domanda, ai fini dell'adempimento del predetto servizio civile, ai giovani iscritti nelle liste di leva dei comuni già colpiti da gravi calamità naturali che prestano servizio militare di leva alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 4.

I giovani che, dopo il rinvio del servizio militare, hanno adempiuto al servizio in base al quale è stato ottenuto il beneficio sono dispensati dal compiere la ferma di leva e sono collocati in congedo illimitato.

I giovani inviati in licenza illimitata senza assegni ai sensi del precedente articolo 3 sono collocati in congedo illimitato dopo che abbiano adempiuto, per una durata uguale al tempo mancante per il completamento della ferma di leva, al servizio civile di ricostruzione e sviluppo di cui all'articolo 1.

Per ottenere il congedo illimitato gli interessati debbono presentare domanda al distretto militare di appartenenza entro il trentesimo giorno dal compimento del servizio prestato, con allegata la documentazione attestante tale servizio.

ART. 5.

I giovani che hanno ottenuto il rinvio del servizio militare di leva e quelli collocati in licenza illimitata senza assegni ai sensi dei precedenti articoli 1 e 3 decadono dai predetti benefici qualora non abbiano dato inizio, per cause dipendenti dalla loro volontà, al servizio civile entro un anno dalla data in cui hanno ottenuto i benefici.

Decadono dai benefici anche i giovani che non abbiano portato a termine il servizio civile. Tuttavia, se ciò sia dovuto a comprovati motivi di salute o ad altre cause non volontarie, il tempo trascorso in posizione di rinvio o in licenza illimitata senza assegni attendendo al servizio civile è computato ai fini del compimento della ferma di leva.

ART. 6.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste, sentito il presidente della regione interessata, saranno di volta in volta determinati i comuni colpiti da gravi calamità naturali, stabilite le modalità di espletamento del servizio civile di cui all'articolo 1 e indicati gli uffici competenti per il rilascio della documentazione attestante l'adempimento del servizio stesso agli effetti del precedente articolo 4.